

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 21833/GRFVG del 09/05/2024

DPR n. 59/2013 e s.m.i. – Autorizzazione Unica Ambientale.
Decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi. Ditta
FORNER GIUSEPPE S.R.L. (C.F. 01032640938) per l'impianto in
Via IV Novembre n. 38, Comune di Roveredo in Piano (PN), foglio
n. 15 mapp. n. 143, n. 219, n. 221 e n. 237.

Domanda Unica: n. 99/2024 del 18/01/2024.

Fascicolo pratica: LLPP - ALPPN/AUA - 0 – 186.

Il Direttore di Servizio

1. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

2. Fatto

La Ditta FORNER GIUSEPPE S.R.L. (C.F. 01032640938) per l'impianto sito in Via IV Novembre n. 38, Roveredo in Piano, ha ottenuto in data 11/03/2014 l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 608/2014 in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni in atmosfera, di competenza regionale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza regionale.

In data 18/01/2024, con domanda unica n. 99/2024, la Ditta, nella persona del Gestore pro tempore dell'impianto, ha presentato istanza di modifica sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla relativa documentazione tecnica, relativamente al titolo abilitativo per i rifiuti, e per l'inserimento del seguente ulteriore titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza regionale.

In merito si precisa che:

- tutta la documentazione relativa alla pratica è contenuta nel fascicolo informatico LLPP-ALPPN/AUA - 0 -186;
- l'istanza è pervenuta in data 18/01/2024, e successivamente regolarizzata in data 23/01/2024, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Roveredo in Piano che ha verificato la correttezza formale della stessa e l'assolvimento agli eventuali obblighi di versamento dei diritti di bollo,
- il SUAP ha trasmesso la documentazione ai Soggetti interessati con note di data 19/01/2024, prot. n. 4913, e di data 23/01/2024, prot. n. 5868, acquisite dalla Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al prot. n. GRFVG-GEN-2024-0040562-A del 19/01/2024, ed al prot. n. GRFVG-GEN-2024-0047585-A del 23/01/2024;
- il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, ufficio AUA, della Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile quale Autorità competente, con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-49300 del 24/01/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona, invitando gli Enti tenuti ad esprimersi, quali soggetti competenti in materia ambientale come definiti dal DPR 59/2013, per i titoli abilitativi richiamati e indicati all'art. 3 del medesimo DPR 59/2013;
- l'Autorità competente, con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-120744 del 23/02/2024, ha chiesto alla Ditta, per il tramite del Suap, le integrazioni documentali segnalate dal Servizio Gestione Risorse Idriche con prot. 116656 del 22/02/2024;
- la Ditta ha trasmesso, per il tramite del Suap, le integrazioni richieste pervenute in data 07/03/2024, al prot. n. GRFVG-GEN-2024-0153553-A;
- l'Autorità competente ha ottenuto le determinazioni espresse e positive, agli atti dell'ufficio, da parte dei seguenti soggetti competenti: Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ufficio emissioni in atmosfera (prot. n. GRFVG-GEN-2024-0060929-P del 30/01/2024), Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati (prot. n. GRFVG-GEN-2024-0075246-P del 05/02/2024), Servizio Gestione Risorse Idriche (prot. n. GRFVG-GEN-2024-0290644-P del 07/05/2024);
- la mancata comunicazione, entro i termini del procedimento, delle determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza da parte del Comune di Roveredo in Piano, equivale, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, legge 241/90, ad assenso senza condizioni.

L'Autorità Competente ha ritenuto pertanto di adottare il presente decreto di conclusione positiva della Conferenza.

3. Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni settoriali

Ai fini dell'adozione dell'AUA per modifica sostanziale tutta la documentazione prodotta dall'impresa e trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è stata esaminata, come previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti:

- il Comune di Roveredo in Piano;

- il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'ARPA FVG è stata informata sul procedimento.

4. Motivazione

La decisione relativa all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale si fonda sulla presenza delle autorizzazioni settoriali dei soggetti competenti ed in particolare:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza regionale, rilasciata con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-0290644-P del 07/05/2024;
- nulla osta all'adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di emissioni in atmosfera, di competenza regionale, rilasciata con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-0060929-P del 30/01/2024;
- presa d'atto della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza regionale, rilasciata con nota prot. n. GRFVG-GEN-2024-0075246-P del 05/02/2024;
- assenso senza condizioni da parte del Comune di Roveredo in piano, relativamente alla comunicazione e contestuale dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore, acquisito ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, legge 241/90.

Visto quanto sopra e richiamate le Delibere della Giunta Regionale n. 1910 del 10/12/2021 e n. 1175 del 27/07/2023;

Decreta

1. Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi che costituisce Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 a favore della Ditta FORNER GIUSEPPE S.R.L. (C.F. 01032640938) per l'impianto sito in Via IV Novembre n. 38, Roveredo in Piano (PN), foglio n. 15 mapp. n. 143, n. 219, n. 221 e n. 237, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di emissioni in atmosfera, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato 3 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale.

La presente AUA sostituisce la precedente Autorizzazione Unica Ambientale posseduta dall'impresa n. 608/2014 del 11/03/2014.

2. La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data del suo rilascio alla ditta da

parte del SUAP. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.

- 3. Sono fatte salve**, ferme restando al riguardo le responsabilità dell'impresa come sopra autorizzata, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPR 59/2013, l'Autorità competente può imporre la revisione delle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione Unica Ambientale anche prima della sua scadenza, in ogni momento, qualora queste pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, ovvero a fronte dell'evoluzione tecnologica, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti nonché in caso di nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Qualora intervengano variazioni della ragione sociale del gestore dell'attività autorizzata, esse dovranno essere comunicate, sempre tramite il SUAP, all'Autorità competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.

Ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti in merito all'efficacia del presente atto, la cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente che si riserva di imporre le prescrizioni del caso.

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

- 4. Il presente provvedimento viene trasmesso** allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
- 5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso** nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua ricezione.

Il Direttore di Servizio
dott. Glauco Spanghero
*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)*